

- Art.1 - Oggetto e disciplina del servizio**
- Art.2 - Contingente**
- Art.3 - Modalità di acquisizione autorizzazioni e cumulo dei titoli**
- Art.4 - Figure giuridiche**
- Art.5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**
- Art. 6 - Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**
- Art. 7 - Validità delle autorizzazioni**
- Art. 8 – Trasferibilità dell'autorizzazione**
- Art. 9 – Sostituzione alla guida**
- Art.10 – Impiego di collaboratori e organismi collettivi**
- Art.11 – Fermo e sostituzione dei veicoli**
- Art.12 – Inizio del servizio e polizza assicurativa**
- Art.13 – Obbligo di iscrizione al Rent**
- Art.14 – Stazionamento autovetture**
- Art.15 - Prenotazione servizio, Foglio elettronico e confini extraterritoriali**
- Art.16 - Obblighi, diritti e divieti**
- Art.17 - Trasporto soggetti diversamente abili**
- Art.18 – Identificazione dei veicoli N.C.C.**
- Art.19 – Pubblicità sulle autovetture**
- Art.20 – Orari di lavoro**
- Art.21 - Tariffe**
- Art.22 – Addetti alla vigilanza**
- Art.23 – Sanzioni pecuniarie**
- Art.24 – Sanzioni accessorie amministrative: Revoca, sospensione e decadenza**
- Art.25 – Norme finali**

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

Art. 1 - Oggetto e Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21 e s.m.i. ed in applicazione della Legge Regionale 4 Novembre 1998 n. 124, disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.). Tale servizio può essere svolto tramite autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo la prescrizione ed in conformità dell'uso di cui all'art.85 comma 3 ed all'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

Gli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, oggetti del presente Regolamento, sono autovetture aventi al massimo 9 posti compreso il conducente.

2. Ai fini del presente Regolamento il servizio di noleggio autoveicoli con conducente svolto con autovettura è ricondotto alla categoria degli autoservizi pubblici così come definiti dall'art.1 della Legge 15 Gennaio 1992 n.21: gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea, e viene effettuato su richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 – Contingente

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n.21, stabilisce il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, ed i criteri di programmazione in uso sono riconducibili alla Delibera di Consiglio regionale 5 marzo 1992 n.39/7:

- a) entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- b) distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- c) entità e frequenza dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- d) attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

2. Ai sensi dell'art.43 della L.R. 9 Settembre 1983 n.62 così come modificato dall'articolo unico della L.R. 27 Gennaio 1997 n.8, gli atti dei Comuni che disciplinano questo servizio e che stabiliscono il numero di autorizzazioni da rilasciare devono essere approvati con apposita Ordinanza dal Dirigente del Servizio della Regione Abruzzo competente per i trasporti.

Art. 3 – Modalità di acquisizione autorizzazioni e cumulo dei titoli

1. L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione, a seguito dell'espletamento di bando di concorso, ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o il noleggio a lungo termine del veicolo, da gestire in forma singola o associata, a mezzo delle figure giuridiche individuate dall'art. 7 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21, in presenza dei requisiti di cui all'art. seguente.

2. Le autorizzazioni sono personali e sono riferite ad un singolo veicolo.

3. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21 è ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. Non è ammesso, invece, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della licenza taxi e dell'autorizzazione N.C.C.

Art. 4 - Figure giuridiche

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Noleggio con Conducente, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per analoghi servizi e purché sia in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) essere iscritto al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21;
- c) non aver riportato condanne definitive per reati (che non permettono l'iscrizione al Ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio) contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume; possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Codice Antimafia;
- d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la CC.I.AA.;
- e) essere proprietario o avere comunque la disponibilità (anche in leasing o in noleggio a lungo termine) del veicolo da adibire ad uso esclusivo del servizio, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
- f) essere in possesso della idoneità psico-fisica alla guida dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, accertata mediante certificazione rilasciata dagli organi sanitari competenti ai sensi della normativa vigente in materia di circolazione stradale;

- g) non essere titolare di licenza taxi;
- h) non aver trasferito altra autorizzazione della stessa tipologia, rilasciata dal Comune di Silvi, nei 5 anni precedenti il bando;
- i) disponibilità di una rimessa (di proprietà, locazione ecc.) per lo stazionamento dei veicoli di servizio, all'interno del territorio comunale.
La rimessa deve risultare conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, essere dotata di idonea destinazione d'uso e della prescritta agibilità, nonché idonea sotto il profilo funzionale allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio N.C.C.;
- j) non svolgere altre attività lavorative incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità o la sicurezza del servizio;
- k) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni.

2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti:

- 1. dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e/o private e per ogni altro tipo di ente;
- 2. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- 3. dal titolare per le imprese individuali o familiari.

2. Il concorrente che viene utilmente collocato in graduatoria in seguito al Bando, è tenuto a comprovare il possesso effettivo dei requisiti oggetto di impegno entro il termine perentorio indicato nel Bando e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, mediante la produzione della relativa documentazione. Il mancato rispetto anche di uno soltanto degli impegni assunti comporta la decadenza automatica dalla graduatoria e la conseguente perdita del diritto al rilascio dell'autorizzazione, con scorrimento della graduatoria, senza necessità di ulteriori diffide o atti.

3. Il verificarsi, successivamente al rilascio del titolo abilitativo in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza automatica del titolo medesimo.

Art. 6 – Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni del servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di bando di concorso per soli titoli, indetto dal servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti e che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo in leasing o ad uso noleggio a lungo termine e che possano gestirlo in forma singola od associata, previo possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

2. Il bando deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il termine di presentazione della domanda e di chiusura del procedimento concorsuale;
- c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda;
- d) i documenti da presentare;
- e) i requisiti per l'ammissione al concorso e i titoli per il rilascio dell'autorizzazione;

- f) i criteri di valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) le modalità di pubblicità degli atti.

3. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico devono essere presentate nelle modalità stabilite dal bando, e devono contenere:

- a) le generalità, Stato, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente;
- b) non aver riportato condanne definitive per reati e non essere destinatari di misure di prevenzione che impediscano l'esercizio dell'attività; possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Codice Antimafia;
- c) possesso della patente di categoria B o superiore in corso di validità;
- d) possesso del certificato di tipo KB, rilasciato dalla Motorizzazione Civile previo esame;
- e) iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21;
- f) iscrizione all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la CC.I.AA;
- g) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia non compatibile col regolare svolgimento del servizio.

4. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra (con esclusione del requisito alla lettera "g"), gli interessati possono ricorrere alle dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000.

5. L'Ufficio preposto valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi con la pubblicazione di una apposita Determinazione del Dirigente responsabile.

6. La Commissione di concorso, costituita con apposito atto di nomina, è composta da 3 membri così determinati: un Responsabile in qualità di Presidente e due istruttori di cui uno con funzione di Segretario.

7. La Commissione d'esame procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato un punteggio stabilito dal bando:

- a) anzianità di servizio risultante da idonea documentazione: ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21, *"l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"*;
- b) conoscenza di lingue straniere (per ogni attestato/diploma rilasciato da scuole riconosciute);
- c) il possesso di veicolo attrezzato per i soggetti diversamente abili;
- d) il possesso di veicolo eco compatibile a bassa emissione di CO2 (da euro 5 in poi);
- e) nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC);
- f) stato di disoccupazione;
- g) esistenza di figli minori a carico;
- h) invalido civile o del lavoro (con invalidità non superiore all'aliquota stabilita dalla legge vigente per il conseguimento della patente e del C.A.P.);
- i) possesso del patentino di guida turistica.

8. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti.
9. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'assegnazione del titolo viene rilasciata al più giovane d'età.
10. Quando anche l'età non risulti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data e all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
11. La Commissione di concorso, valutati i titoli, redige la graduatoria dei candidati e la trasmette al Dirigente dell'Area competente per l'atto formale di approvazione e per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
12. La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione; i posti di organico resisi vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
13. Le autorizzazioni vengono attribuite con Atto dirigenziale a seguito di procedura SUAP. Il Dirigente del servizio, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della graduatoria, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 45 (quarantacinque) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Dirigente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.
14. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

Art. 7 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza purché si conservino i requisiti di legge e del presente Regolamento. In qualsiasi momento esse possono essere oggetto di controllo da parte degli organi di vigilanza, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 8 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel Ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti previsti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 (due) anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti. A seguito di morte del titolare, gli eredi devono dare comunicazione al Suap entro un mese dal decesso; in caso di trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, è necessaria la presentazione per iscritto della rinuncia a subentrare nell'attività da parte degli aventi diritto, tranne i casi in cui esista un testamento, entro 2 (due) anni dal decesso. Nei casi in cui il trasferimento non si perfezioni nell'arco dei 2 (due) anni, il titolo autorizzatorio è revocato.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dal trasferimento della prima.

Art.9 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti oppure in base ad un contratto di gestione.

2. In tali casi il titolare presenta all'Ufficio Suap istanza di autorizzazione alla sostituzione alla guida indicando:

- motivi e durata della sostituzione;
- nominativo del sostituto e numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti;
- documentazione necessaria unitamente a quella riguardante il rapporto di lavoro con il sostituto, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, anche ripetibile nel tempo, tra quelli previsti dall'art. 10 della L. Quadro 15 Gennaio 1992 n.21;
- trasmissione del modello UNILAV protocollato.

3. È possibile presentare in luogo della suindicata documentazione, un'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di soci di una cooperativa di produzione e lavoro, la richiamata autocertificazione deve essere sottoscritta direttamente dal Presidente della cooperativa e dimostrare il rapporto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida altro socio, con particolare riferimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunistica.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Art.10 – Impiego di collaboratori e organismi collettivi

1. Il titolare di autorizzazione può avvalersi di dipendenti o di collaboratori familiari semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10 comma 4 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Ufficio Suap l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori familiari impiegati nella conduzione del mezzo. L'elenco è allegato in copia dell'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

2. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art.7 comma 1 lettere b) e c) della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21, ferma restando la titolarità in capo del conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata; in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applica il comma 2 del sopracitato art.4.

3. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'Ufficio Suap con contestuale presentazione della seguente documentazione:

- copia dell'atto con cui viene conferita l'autorizzazione;
- certificato di iscrizione al Registro Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto persone da parte dell'organismo collettivo;

-documentazione attestante l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art.6 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21, da parte del conducente del veicolo, nel caso in cui sia diverso dal titolare dell'autorizzazione.

Art.11 – Fermo e sostituzione dei veicoli

1. Il titolare di un'autorizzazione N.C.C. può fermare il veicolo e sospendere temporaneamente l'attività, per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione all'Ufficio Suap del Comune.
2. Il veicolo che dev'essere tenuto fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea. Tale sostituzione deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'Ufficio Suap, ed il titolare dovrà tenere sempre con sé l'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività.
3. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne l'autorizzazione al Suap, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso i competenti uffici della M.C.T.C.
4. Un'interruzione ingiustificata o prolungata oltre i termini stabiliti dal Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 12 - Inizio del servizio e polizza assicurativa

1. Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni da tale evento previa comunicazione al Comune. Il termine indicato è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni per comprovati e giustificati motivi che devono essere comunicati prima della scadenza del termine di cui al comma precedente.
2. L'inizio del servizio è subordinato alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.13 – Obbligo di iscrizione al RENT

1. Con Decreto Ministeriale n.204 del 02.07.2024 è stato istituito il RENT (Registro informatico pubblico Nazionale delle imprese Taxi e N.C.C.) che non è altro che un'anagrafe digitale che raccoglie i dati delle imprese, dei veicoli e delle autorizzazioni (N.C.C.) a livello nazionale. Tutti i titolari di autorizzazioni N.C.C., per poter esercitare l'attività, devono obbligatoriamente iscriversi al Rent attraverso il portale dell'Automobilista.
2. La mancata o tardiva iscrizione, così come l'omesso aggiornamento dei dati in caso di variazioni (nuovi veicoli o conducenti), comporta sanzioni amministrative e la sospensione dal ruolo dei conducenti.

Art.14 – Stazionamento autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Art.15 – Prenotazione servizio, Foglio elettronico e confini extraterritoriali

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate esclusivamente su prenotazione preventiva da parte dell'utenza, in conformità all'art.3 comma 2 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21. Le prenotazioni sono acquisite presso la rimessa o la sede, anche mediante strumenti tecnologici o telematici, purchè idonei a garantire la tracciabilità del servizio, fatti salvi i casi consecutivi prenotati nei limiti descritti successivamente.

2. Lo svolgimento del servizio è subordinato alla compilazione e alla tenuta del Foglio di Servizio, ai sensi dell'art.11 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21. Nelle more dell'adozione della piena operatività della disciplina statale relativa al Foglio di Servizio in formato elettronico, permane l'obbligo di compilazione del citato foglio in formato cartaceo.

Il Foglio di Servizio contiene i seguenti elementi:

- a) Targa del veicolo adibito al servizio;
- b) Generalità del conducente;
- c) Data, luogo e orario di inizio del servizio;
- d) Destinazione e orario di conclusione del servizio;
- e) Dati identificativi del fruitore del servizio;
- f) Chilometri di partenza e arrivo.

3. Il Foglio di Servizio è conservato a bordo del veicolo per il periodo previsto dalla normativa vigente ed è esibito, su richiesta, agli organi di vigilanza. Copia del Foglio di Servizio è altresì conservata presso la rimessa dell'Impresa.

4. In coerenza con l'art.11 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.56 del 2020, è consentito lo svolgimento di più prestazioni consecutive senza obbligo di rientro in rimessa al termine di ciascun servizio, a condizione che:

- a) ciascun servizio sia oggetto di autonoma e preventiva prenotazione,
- b) ciascuna prenotazione sia stata regolarmente annotata nel Foglio di Servizio;
- c) sia garantita la piena tracciabilità del servizio e la riconducibilità dello stesso all'autorizzazione rilasciata dal Comune.

5. Resta fermo il principio secondo cui il prelevamento dell'utente e l'esecuzione del servizio possono avvenire anche al di fuori del territorio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, nel rispetto dell'art. 3 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21 e della funzione pubblica del servizio di noleggio con conducente.

6. Ogni forma di esercizio difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, e in particolare in assenza di prenotazione o di Foglio di Servizio regolarmente compilato, costituisce violazione della disciplina del noleggio con conducente ed è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Obblighi, diritti e divieti

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) ai sensi del D.M. n.203 del 02.07.2024 e successiva Circolare Ministeriale n.24135 del 06.09.2024, iscriversi al RENT – Registro informatico pubblico nazionale istituito presso il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. La registrazione è un prerequisito fondamentale per poter esercitare legalmente l'attività;
- b) mantenere pulito ed efficiente il veicolo;
- c) recare con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale all'esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;

- d) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento e quelli specificanti la tipologia delle tariffe;
- e) indossare abiti confacenti al servizio prestato;
- f) assumere con il pubblico un comportamento corretto e responsabile;
- g) ad ogni fine della corsa, verificare che all'interno del veicolo non siano stati dimenticati oggetti e, in caso positivo, consegnarli entro 24 ore presso l'Ufficio Comunale competente;
- h) comunicare all'Ufficio Comunale competente, entro il termine di 30 (trenta) giorni, il cambio di residenza;
- i) comunicare entro 48 ore dall'evento, all'Ufficio Comunale competente, dell'avvenuto sinistro che abbia comportato la revisione presso la MCTC e/o la sospensione della patente/servizio;
- j) comunicare entro 7 (sette) giorni all'Ufficio Comunale competente la variazione dell'indirizzo della rimessa;
- k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- l) non fare sosta se non collegata ad un contratto di trasporto in atto. In tal caso, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le 24 ore successive;
- m) comunicare all'Ufficio comunale competente ogni eventuale sospensione del servizio ed il relativo periodo.

2. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di N.C.C. hanno il diritto di:

- a) essere tempestivamente informati delle eventuali variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo pattuito;
- c) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
- d) di poter usufruire di 30 (trenta) giorni di congedo ogni anno, con possibilità di poterli utilizzare anche in periodi frazionati. L'assenza per congedo, superiore a 15 (quindici) giorni, deve essere comunicata all'Ufficio Suap il quale ha la facoltà, per carenza di veicoli in servizio, di rinviarle.

3. I conducenti di veicoli N.C.C. hanno il divieto di:

- a) interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
- b) durante la corsa fumare e/o mangiare;
- c) permettere la conduzione del veicolo oggetto di licenza ad altri anche se in possesso di patente idonea.

Art. 17 – Trasporto soggetti diversamente abili

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della Legge Quadro 15 Gennaio 1992 n. 21, il servizio di N.C.C. dev'essere accessibile a tutti i soggetti disabili. Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili è gratuito.

3. I veicoli adibiti a servizio di N.C.C. possono essere adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili. Detti veicoli debbono esporre il simbolo di accessibilità.

Art. 18 – Identificazione dei veicoli N.C.C.

1. Sulla parte posteriore del veicolo, vicino alla targa di immatricolazione, deve essere installata a spese dell'esercente, una targhetta metallica che riproduce la scritta "N.C.C.", lo stemma del Comune, la indicazione "Comune di Silvi" ed il numero progressivo di licenza o il numero dell'autorizzazione.

Art. 19 – Pubblicità sulle autovetture

1. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) e dai regolamenti comunali.

Art. 20 – Orari di lavoro

1. La definizione degli orari di lavoro per il Noleggio con Conducente dipende dalla natura del rapporto di lavoro e dal tipo di servizio:

- a) autisti dipendenti: l'orario di lavoro è definito dal datore di lavoro (l'impresa titolare dell'autorizzazione) nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria;
- b) titolari di autorizzazione (autonomi): gestiscono i propri orari in autonomia, ma devono comunque rispettare i limiti di sicurezza imposti dal Codice della Strada e dalle normative europee sui tempi di guida e riposo;

2. In fase di prenotazione, l'orario specifico della prestazione (inizio e fine) viene concordato direttamente tra il cliente e l'esercente e deve essere riportato obbligatoriamente nel foglio di servizio.

3. L'Amministrazione Comunale, nei casi di stagione estiva o di eventi, ha la facoltà di chiedere ai titolari di autorizzazioni di NCC di implementare e concentrare il servizio in specifiche fasce orarie nelle quali si prevede maggior affluenza di utenti.

Art. 21 – Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. svolto anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Gli importi suddetti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio Suap del Comune.

2. I titolari delle autorizzazioni devono munirsi di un listino prezzi debitamente vidimato dall'Ufficio Suap ed esibire all'interno dell'autovettura in maniera visibile da tutti gli utilizzatori del servizio. Il corrispettivo del trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati ed esibiti.

3. In caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

Art. 22 – Addetti alla vigilanza

1. Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di Polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n°689.

Art.23 – Sanzioni pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Art. 24 – Sanzioni accessorie amministrative: Revoca, sospensione e decadenza

1. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.8 del presente Regolamento;
- c) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente regolamento;

2. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, per un periodo superiore a 6 mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme in materia (tra cui la non iscrizione al Rent o il non aggiornamento dei dati in caso di variazioni);
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio delle attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tale da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comunicata sanzione amministrativa pecuniaria.
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati.

3. Ai sensi dell'art. 11-bis della Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della L. Quadro 15 Gennaio 1992 n.21 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.

2. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini disposti o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal presente Regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni.

Art. 25 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. Quadro 15 Gennaio n. 21, nonché le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

